

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI RIMINI

LETTO PER VOI:

FASCICOLO DEI FABBRICATI

Dall'OICE la richiesta di un censimento degli edifici a rischio su tutto il territorio

01/02/2010 - "Tragedie come quella di Favara dimostrano ancora una volta quello che sosteniamo da tempo – dichiara il presidente dell'OICE, **Braccio Oddi Baglioni** - serve un **censimento delle case a rischio su tutto il territorio** e l'OICE è pronta a dare il proprio contributo per aiutare i comuni nell'opera di **mappatura delle case da demolire** per essere ricostruite nello stesso posto, con una certificazione finale che ne attesti le caratteristiche antisismiche, laddove richieste, e il rispetto degli standard di sicurezza". In questo senso il **piano casa** - secondo Oddi Baglioni - è stato finora "**un'occasione sprecata**: al posto di consentire aumenti di cubature delle cosiddette villette, il piano casa dovrebbe servire a incentivare gli stessi proprietari a rottamare case costruite negli anni '50 e '60, cioè nel periodo della sfrenata speculazione edilizia, senza rispetto delle norme elementari per la sicurezza dei fabbricati. Questo consentirebbe anche il **recupero urbanistico delle periferie degradate** e la "messa a norma" degli edifici dal punto di vista del risparmio energetico. Ma il governo - conclude con rammarico il presidente OICE - non sembra indirizzato, purtroppo, verso questo tipo di programmazione ordinaria e di gestione affidata e pretesa sul territorio: al contrario con il recente decreto, che ha istituito la Protezione Civile Spa, è stato delegato il controllo e la gestione degli interventi, anche quelli che non hanno le caratteristiche dell'emergenzialità, a una struttura che può operare attraverso leggi speciali che mettono fuori gioco l'autonomia territoriale e la responsabilità dei singoli".

Fonte: www.oice.it

Fotovoltaico: il Terzo Conto Energia penalizza le nuove installazioni

12/02/2010 - Preoccupazioni e malumori tra gli operatori del settore fotovoltaico. Recentemente, infatti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso nota la bozza di decreto che definirebbe il **Terzo Conto Energia** ed in cui viene messa seriamente in discussione l'erogazione degli ecoincentivi statali per l'acquisto di pannelli solari.

Il Terzo Conto Energia, tra le altre cose, prevede pesanti agli eco-incentivi, con riduzioni anche del 14% rispetto alle attuali tariffe per gli impianti fino a 3kW posizionati a terra. Di seguito i nuovi incentivi:

**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI RIMINI**

		TARIFFA CORRISPONDENTE				
		A)		B)		C)
Intervalli di potenza	Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 ed entro il 30 aprile 2011		Impianti entrati in esercizio in data successiva al 30 aprile 2011 ed entro il 31 agosto 2011		Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2011	
	Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici	altri impianti fotovoltaici
kW	€/kWh	€/kWh	€/kWh	€/kWh	€/kWh	€/kWh
$1 \leq P \leq 3$	0,401	0,358	0,390	0,345	0,380	0,333
$3 < P \leq 20$	0,372	0,334	0,357	0,319	0,342	0,304
$20 < P \leq 200$	0,353	0,315	0,338	0,300	0,323	0,285
$200 < P \leq 1000$	0,348	0,304	0,331	0,285	0,314	0,266
$P > 1000$	0,337	0,298	0,316	0,277	0,295	0,257

L'energia elettrica prodotta da impianti entrati in esercizio nel 2010 e 2013 avranno diritto alla tariffa di cui alla colonna C della suddetta tabella, decurtata del 6% all'anno, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale.

Cambiano anche le procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti che, in virtù del principio di snellimento delle pratiche amministrative, saranno esclusivamente telematiche con conseguente riduzione dei tempi. Il soggetto responsabile dell'impianto dovrà far pervenire al soggetto attuatore la richiesta di concessione entro 90 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e il mancato rispetto dei tempi comporterà la non ammissibilità alla tariffa incentivante per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al soggetto attuatore. Quest'ultimo, verificata la correttezza della richiesta, determina e assicura l'erogazione degli incentivi entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

Il decreto definisce, inoltre, la cumulabilità della tariffa incentivante con altri incentivi, ovvero con:

- contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale superiore a 3kW;
- contributi in conto capitale fino al 100% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio;
- contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici pubblici, ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI RIMINI

soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale;

- contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
- contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;
- finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ma l'aspetto più criticato dagli operatori del settore è stata proprio la riduzione degli incentivi che non sarebbe affatto in linea con il costante aumento del silicio e quindi dei pannelli. In una lettera aperta indirizzata ai Presidenti di tutte le Regioni d'Italia, Assosolare, Associazione Nazionale dell'Industria Solare Fotovoltaica, ha evidenziato le proprie osservazioni in merito alle nuove tariffe. In particolare, Assosolare ha evidenziato come l'attuale impianto incentivante abbia sostenuto in maniera bilanciata un settore trainante per l'economia del nostro Paese e riconoscendo l'utilità in qualche modifica al provvedimento, ciò di cui ha più bisogno questo mercato sono stabilità e regole chiare che ne stimolino gli investimenti.

Come evidenziato "L'ultima bozza di decreto afferente la revisione del Conto Energia 2011-2013, pur accogliendo molte delle indicazioni contenute nella posizione che Assosolare ha condiviso con le altre realtà associative di categoria, Aper e il gruppo Gifi di Anie, non tiene conto di un punto estremamente importante, ossia la necessità di contenere al 14% il taglio complessivo degli incentivi del 2011, rispetto alle tariffe 2010, e riservati agli impianti di taglia superiore ai 200kWp".

Inoltre, in base ad uno studio realizzato da esperti delle tre realtà associative (Assosolare, Aper e il gruppo Gifi di Anie) un taglio superiore della tariffa ridurrebbe la convenienza economica dell'investimento portando il tasso interbi di rendimento di un progetto fotovoltaico al di sotto della soglia critica del costo del debito al sud e ancora di più al nord Italia.

Per tale motivo, allegato alla lettera, Assosolare ha presentato una proposta sullo schema di decreto per le nuove tariffe in conto energia a sostegno del settore fotovoltaico e che alleghiamo alla presente notizia affinché se ne possano leggere i contenuti.

Accedi al [Focus Fotovoltaico](#) e leggi tutto sull'argomento.

A cura di [Ilenia Cicirello](#)

09/02/2010 - Novità sul Conto Energia 2010: il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha comunicato le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia ai sensi del dm 19/02/2007 che entrano in esercizio nell'anno 2010.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Per la determinazione delle tariffe incentivanti è stata applicata la decurtazione del 2% rispetto alla tariffa incentivante base prevista dall'articolo 6, comma 2 del dm 19/02/2007 per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale. È stata, dunque, applicata una diminuzione del 4% rispetto alla tariffa incentivante base, ottenendo le seguenti nuove tariffe incentivanti (€/kWh):

POTENZA (kW)	NON INTEGRATO	PARZIALMENTE INTEGRATO	INTEGRATO
1≤P≤3	0,384	0,422	0,470
3<P≤20	0,365	0,403	0,442
P>20	0,346	0,384	0,422

Per gli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del DM 28/07/2005, la cui domanda di ammissione agli incentivi è stata inoltrata al GSE entro il 15 febbraio 2006 e per i quali si applica l'aggiornamento ISTAT delle tariffe, il GSE ha, inoltre, comunicato che il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il 2009 è risultato pari a +0,7% e che, dunque, per l'anno 2010, la tariffa base aggiornata per i suddetti impianti è pari a 0,4879 Euro/kWh per lo scambio sul posto e a 0,5043 Euro/kWh per la cessione in rete.

Ricordiamo, infine, che, recentemente, l'Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili (APER) ha chiesto un gesto di trasparenza e chiarezza al Ministero dello Sviluppo Economico per una revisione congiunta del sistema incentivante in Conto Energia al fine di garantire la continuità e la sostenibilità dello sviluppo della generazione fotovoltaica nazionale. Come sottolineato dall'APER ([leggi tutto](#)) l'attuale situazione di incertezza, corroborata da insistenti indiscrezioni che si susseguono continuamente, ha gettato il settore in un clima di confusione, rendendo quanto mai necessario un intervento forte e immediato che indichi le linee guida al comparto e che renda esplicita una strategia di politica industriale nazionale condivisa da tutti i soggetti decisori.

Accedi al [Focus Fotovoltaico](#) e leggi tutto sull'argomento.

INDICI, INTERESSI, TASSI

DESCRIZIONE	PERIODO	VALORI
Equo canone indici annuali	nov 2008 - nov	0,575% (75% di 0,7)

**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI RIMINI**

Equo canone indici annuali	2009 dic 2008 - dic 2009	0,750% (75% di 1,0)
Equo canone indici biennali	nov 2007 - nov 2009	2,475% (75% di 3,30)
Equo canone indici biennali	dic 2007 - dic 2009	2,250% (75% di 3,00)
<u>Costo di produzione degli edifici centro-nord</u>	entro il 31/12/1997	L. 1.450.000/mq.
<u>Costo di produzione degli edifici sud-isole</u>	entro il 31/12/1997	L. 1.346.000/mq.
<u>Tasso ufficiale di riferimento</u>	dal 13.5.2009	1,00%
	dall'1.1.1999	2,50%
	dall'1.1.2001	3,50%
<u>Tasso interesse legale</u>	dall'1.1.2002	3,00%
	dall'1.1.2004	2,50%
	dall'1.1.2008	3,00%
	dall'1.1.2010	1,00%
	dall'1.7.2006	9,83%
<u>Tasso nei pagamenti commerciali</u>	dall'1.1.2007	10,58%
	dall'1.7.2007	11,07%
	dall'1.1.2008	11,20%
	dall'1.7.2008	11,10%
	dall'1.1.2009	9,50%
<u>Prime rate ABI</u>	30 Giugno 2003	7,125%
<u>Adeguamento Tariffa urbanistica</u>	giugno 2009	+1591,2%
<u>Interessi mora opere pubbliche</u>		
<u>Interessi mora opere pubbliche</u>	01.01/31.12-2004	7,125%
<u>Interessi mora opere pubbliche</u>	01.01/31.12-2005	7,125%
<u>Interessi mora opere pubbliche</u>	01.01/31.12-2006	5,350%
<u>Interessi mora opere pubbliche</u>	01.01/31.12-2007	5,950%
<u>Interessi mora opere pubbliche</u>	01.01/31.12-2008	6,830%
<u>Interessi mora opere pubbliche</u>	01.01/31.12-2009	6,640%
<u>1) Limiti di soglia appalti OO.PP.</u>	dall'1.1.2002 al 31.12.2003	DSP 130.000 = €162.293 DSP 200.000 = €249.681

**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI RIMINI**

		DSP 400.000 = €499.362
		DSP 5.000.000 = €6.242.028
<u>2) Limiti di soglia appalti OO.PP.</u>	dall'1.1.2004 al 31.12.2005	DSP 130.000 = €154.014 DSP 200.000 = €236.945 DSP 400.000 = €473.890 DSP 5.000.000 = €5.923.624
<u>3) Limiti di soglia appalti OO.PP.</u>	dall'1.1.2006	DSP 130.000 = €137.234 DSP 200.000 = €211.129 DSP 400.000 = €422.258 DSP 5.000.000 = €5.278.227
<u>4) Limiti di soglia appalti OO.PP.</u>	dall'1.1.2008	DSP 130.000 = €133.000 DSP 200.000 = €206.000 DSP 400.000 = €412.000 DSP 5.000.000 = €5.150.000
<u>5) Limiti di soglia appalti OO.PP.</u>	dall'1.1.2010	DSP 130.000 = €125.000 DSP 200.000 = €193.000 DSP 400.000 = €387.000 DSP 5.000.000 = €4.845.000
<u>Rivalutazione crediti professionali 1997=100</u>	novembre 2009	127,32
	dicembre 2009	127,51
Indice dei prezzi al consumo per operai ed impiegati	novembre 2009	135,6
	dicembre 2009	135,8
Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale	luglio 2009	111,4
	agosto 2009	111,5
	settembre 2009	111,5
Indice del costo di costruzione di un tronco stradale senza galleria	I° trimestre 2008	148,8
	II° trimestre 2008	150,5
	III° trimestre 2008	155,5
	IV° trimestre 2008	156,1
Indice del costo di costruzione di un tronco stradale con galleria	I° trimestre 2008	148,7
	II° trimestre 2008	150,4
	III° trimestre 2008	155,4
	IV° trimestre 2008	156,0
Indice costo capannone	I° trimestre 2008	140,3
	II° trimestre 2008	141,3
	III° trimestre 2008	144,8
	IV° trimestre 2008	139,1

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Trattamento di fine rapporto	novembre 2009	+1,988383%
	dicembre 2009	+2,224907%

IRAP Professionisti

Sentenza Corte di Cassazione 16/10/2009, n. 21989

Irap professionisti

IRAP NON OBBLIGATORIA PER GLI ISCRITTI AGLI ORDINI

29/10/2009 - La **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 21989** del **16 ottobre 2009** è tornata sul tema dell'**IRAP** degli **esercenti professioni intellettuali** precisando che l'**iscrizione ad un albo professionale protetto** non rende obbligatorio il pagamento dell'Irap e non costituisce neppure presupposto sufficiente ai fini dell'assoggettamento a imposizione poiché occorre, sempre che l'**attività del professionista sia autonomamente organizzata**, cioè presenti un contesto organizzativo, seppur minimo, derivante dall'impiego di capitali e di lavoro altrui, che integri l'attività intellettuale del singolo.

La Corte nella sentenza ha precisato che "in tema di Irap l'iscrizione ad un ordine professionale protetto non comporta l'esenzione dalla imposta dei soggetti esercenti professioni intellettuali, ma non costituisce neppure presupposto sufficiente ai fini dell'assoggettamento ad imposizione, occorrendo, alla stregua delle modifiche introdotte dal d.lgs. 137 del '98 e dal d.lgs. n. 446 del '97, che l'attività del professionista sia autonomamente organizzata, cioè presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitale e lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo: il valore aggiunto che costituisce oggetto della imposizione deve infatti derivare dal supporto fornito alle attività del professionista dalla presenza della struttura riferibile alla composizione di fattori produttivi, funzionale all'attività del titolare".

Nella sentenza i giudici ricordano anche deve essere condiviso l'assunto della Corte Costituzionale secondo cui **Irap non è una imposta sui redditi**, in quanto non colpisce il reddito del contribuente bensì il **valore aggiunto prodotto dall'attività autonomamente organizzata** e che mentre il requisito della autonoma organizzazione è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare una attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitale o lavoro altrui.

A cura di [Paolo Oreto](#)

**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI RIMINI**

Sentenza Corte di Cassazione 31 agosto 2009, n. 18973

IRAP e piccoli professionisti

***NON PAGA L'IRAP IL PROFESSIONISTA OSPITATO IN UNO
STUDIO***

03/09/2009 - Il piccolo professionista, che per l'esercizio della sua attività professionale utilizza una stanza e un computer concessogli in comodato d'uso gratuito all'interno di un altro studio, è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Lo ha stabilito una nuova sentenza della Suprema Corte di Cassazione (s. 18973 del 31 agosto 2009), ribaltando una precedente sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria con la quale era stato negato al ricorrente il diritto di rimborso all'IRAP versata per gli anni 1998-2001.

Come più volte sostenuto dalla Suprema Corte, l'esercizio della attività di lavoro autonomo è escluso dal campo di applicazione dell'IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui.

Nel caso in questione, il ricorrente usufruiva di una stanza e di un computer concessogli in comodato dal padre nell'ambito del proprio studio professionale. Appare, dunque, evidente che nel caso di specie non ricorre il primo punto per il requisito di autonoma organizzazione. Per tale motivo la Suprema Corte ha cassato la precedente sentenza, accogliendo il ricorso induttivo del contribuente.

A cura di
[**Ilenia Cicirello**](#)

Sentenza Corte di Cassazione 10 luglio 2009, n. 16220

IRAP e piccoli professionisti

**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI RIMINI**

IL PROFESSIONISTA CON LA SEGRETARIA PAGA L'IRAP

16/07/2009 - Il piccolo professionista che si avvale dell'aiuto di una segretaria, perdendo il requisito di attività non autonomamente organizzata, non è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

A pochi giorni da un'altra decisione (sentenza 26 giugno 2009, n. 15110, ([leggi articolo](#))) la Suprema Corte di Cassazione è tornata nuovamente sul tema "piccoli professionisti e IRAP" con una nuova sentenza, la n. 16220 del 10 luglio 2009, in cui viene ribaltata una decisione della Commissione Tributaria regionale del Piemonte del 2004 che, dando ragione ad un piccolo professionista, lo aveva escluso dal campo di applicazione del regime IRAP.

La nuova sentenza della Cassazione fornisce un nuovo elemento, in mancanza di una norma che ne fissi i parametri in maniera puntuale, per la definizione degli elementi che contraddistinguono il concetto di autonoma organizzazione, utilizzato come confine per il pagamento dell'imposta.

Nel caso in questione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate ricorrevano contro una sentenza del 2004 della Commissione Tributaria regionale del Piemonte che aveva riconosciuto il rimborso IRAP ad un piccolo professionista, ammettendo che i servizi di segreteria resi dalla dipendente escludono la sussistenza di significativi elementi di organizzazione, atteso che il conseguimento dei ricavi è strettamente e necessariamente collegato all'attività svolta dal professionista.

Ribaltando la sentenza del CTR, la Suprema Corte ha affermato che la *ratio decidendi di tale sentenza non risulta essere conforme al consolidato principio secondo cui l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dal campo di applicazione dell'IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della **autonoma organizzazione** ricorre quando il contribuente:*

- *sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;*
- *impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui.*

È onere del contribuente che richieda il rimborso IRAP fornire la prova dell'assenza delle suddette condizioni.

A cura di [Ilenia Cicirello](#)

**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI RIMINI**

***Aggiornate le tariffe professionali per le prestazioni
d'ingegneria in Germania***

11/02/2010 - Il 28 aprile 2009 il **Governo Federale della Germania** ha aggiornato, dopo 14 anni, le **tariffe obbligatorie per le prestazioni di ingegneri e architetti** (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI).

La proposta del Governo è stata approvata dal Consiglio Federale nella seduta del 12 giugno; la nuova tariffa è stata pubblicata sulla Bundesgesetzblatt n. 53 del 17 agosto 2009, entrando in vigore il giorno successivo.

Il nuovo tariffario tedesco, di cui si propone la traduzione nella pubblicazione allegata, prevede un incremento medio dei compensi di ingegneri e architetti del 10%. Il Governo tedesco stima che le nuove tariffe di ingegneri e architetti comporteranno, per le sole amministrazioni pubbliche, maggiori oneri per 290 milioni di euro l'anno.

Tale maggiore esborso viene ritenuto necessario per garantire la qualità della progettazione e quindi la qualità complessiva delle opere pubbliche.

La scelta del Governo Federale di Germania dimostra che **il ripristino dell'obbligatorietà delle tariffe professionali per la remunerazione delle prestazioni degli ingegneri e degli architetti possa e, auspicabilmente, debba essere adottato anche in Italia.**

Fonte: Centro Studi CNI

Decreto-Legge 30 dicembre 2009, n. 195

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

Gazzetta Ufficiale del 30/12/2009, n. 302

Ennesimo attacco alle libere professioni: nasce Protezione Civile S.p.A.

10/02/2010 - Delusione e rabbia nelle parole dell'**Arch. Amedeo Schiattarella**, Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Roma, che con due lettere indirizzate al Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, **Antonio Catricalà**, e al Presidente dell'ANCE, **Paolo Buzzetti**, si fa portavoce dello sconforto degli Architetti, ma forse anche di tutti i liberi professionisti del settore tecnico, verso l'attuale formulazione dell'art. 16 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195 che, istituendo la società "**Protezione Civile S.p.A.**" toglierebbe ulteriormente ossigeno ad una categoria professionale già martoriata.

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI RIMINI

L'art. 16 del dl 195/2009 prevede infatti l'istituzione della società "**Protezione Civile S.p.A.**" il cui compito, tra le altre cose, riguarderà *"la progettazione, la scelta del contraente, la direzione lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonché l'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile, ivi compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale"*.

Tra gli ultimi lavori parlamentari è stato, inoltre, presentato un emendamento che prevede l'inserimento di un nuovo comma che offre la possibilità di avvalersi della società "Protezione Civile S.p.A." anche per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzione lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali in materia di infrastrutture carcerarie.

Chiara è la posizione del Presidente **Arch. Amedeo Schiattarella** che afferma come questa nuova società pubblica rappresenterebbe un altro segnale della volontà di procedere negli appalti di servizi con procedure straordinarie ed emergenziali, in deroga alle regole ordinarie, contestando, inoltre, i modi con i quali sta per essere adottata questa decisione, ovvero attraverso lo strumento del decreto legge che impedisce lo svolgersi di un ampio dibattito.

Nella lettera, il Presidente Schiattarella punta il dito contro l'istituzione di un general contractor di Stato ricordando come *"in Italia, si sa, il concetto di emergenza, che dovrebbe motivare il ricorso alla Protezione Civile spa, è quanto mai esteso: non solo terremoti o calamità naturali ma anche gare ciclistiche, viaggi del Papa, discariche, vertici internazionali ecc. Come non ipotizzare che si ricorgerà all'"emergenza" per la gestione dell'Expò di Milano del 2015 o delle Olimpiadi del 2020 contese tra Roma e Venezia?"*

Ma le proteste del Presidente Schiattarella non hanno fermato l'**approvazione con modifiche** avvenuta ieri sera in prima lettura al **Senato** che con 140 voti a favore, 116 contrari e 11 astenuti ha approvato il ddl 1956 di "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile" ed il provvedimento passa ora all'esame della Camera dei deputati.

In verità **Antonio D'Alì**, presidente pdl della commissione Ambiente del Senato e relatore del decreto legge sulla Protezione civile a Palazzo Madama aveva presentato l'emendamento 16.902 con cui veniva precisato che nell'articolo 16 al comma 3, primo periodo, dovevano essere sostituite le parole da: "la progettazione" fino a: "Dipartimento della protezione civile" con le seguenti: "provvede, nel rispetto della vigente normativa anche comunitaria, alla progettazione, alla scelta del contraente, alla direzione lavori, alla vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonché all'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile". L'emendamento è stato approvato ma non basta ed oggi **non resta altro che spostare le ulteriori richieste alla Camera** dei deputati

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

dove, in verità, crediamo che ci siano flebili possibilità.

Con l'emendamento si è cercato di limitare l'attuale totale libertà e serviva a puntualizzare che negli appalti e nelle gare, di forniture e servizi, non devono essere utilizzati i poteri emergenziali che consentono alla Protezione civile di agire in deroga alla disciplina ordinaria e di affidare (almeno teoricamente) gli appalti senza gara. Le procedure devono essere trasparenti e gli affidamenti devono avvenire con gara pubblica.

Ci chiediamo come un intervento di questa portata non sia stato attenzionato dai Consigli nazionali e come soltanto un presidente provinciale abbia ritenuto necessario ed utile interessarsi del problema.

Speriamo che, almeno ora, il problema sia adeguatamente seguito alla Camera dei deputati e ricordiamo solo come, in un periodo sempre più di crisi, la libera professione, anziché essere aiutata come lo Stato sta ben facendo in altri settori (es. auto), stia subendo mortificazioni su mortificazioni, cominciando dal tentativo del Ministro Bersani di "allargare il mercato" con l'eliminazione dei minimi tariffari, dalle tempistiche di pagamento delle pubbliche amministrazioni, passando per dei criteri di scelta nelle gare d'appalto che hanno svilito l'attività intellettuale riducendola ad un mero accessorio dell'appalto.

Ricordiamo, inoltre, come alcune associazioni stiano ben tutelando gli interessi dei propri iscritti (es. l'UNITEL che ha, recentemente, vinto la battaglia per la reintroduzione dell'incentivo al 2% per i tecnici delle p.a.), mentre i Consigli Nazionali, nonostante i buoni propositi, non riescano a venir fuori da una situazione che, di fatto, porterà alla morte della libera professione.

Infine, segnaliamo il rammarico dei nostri iscritti verso tutta questa situazione ed il cui grido unanime è: **AIUTATECI A SOPRAVVIVERE!**

Accedi al [Focus Allarme ribassi](#) e leggi tutto sull'argomento.

A cura di [Ilenia Cicirello](#)

Sentenza Corte di Cassazione 10 settembre 2009, n. 19515

GUADAGNO ALTO ED ETA' AVANZATA NON NECESSARIO IMPLICANO AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

15/09/2009 - L'elevata specializzazione del professionista è elemento che concorre ad aumentare il reddito anche in assenza di autonoma organizzazione e l'età non è un elemento che può incidere sul piano fisico nello svolgimento dell'attività professionale che si compendia nel leggere, studiare, pensare e nello scrivere, propria dell'attività intellettuale del professionista.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con una nuova sentenza, n. 19515 del 10 settembre 2009, che interviene sull'annosa questione dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive ed i piccoli professionisti. Come più volte sostenuto

Corso d'Augusto n. 213 – 47921 RIMINI

Tel. 0541 52555 Fax 0541 52420 e-mail: segreteria@ingegneri.rimini.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

dalla Suprema Corte, l'esercizio della attività di lavoro autonomo è escluso dal campo di applicazione dell'IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui.

Nel caso in questione, la sentenza impugnata dal contribuente lo escludeva dal rimborso IRAP ritenendo la non sussistenza del presupposto del tributo fissato dall'art. 2 del dlgs 446/1997 con l'alto reddito professionale percepito, l'alta specializzazione svolta e l'età avanzata.

La Suprema Corte ha censurato la sentenza impugnata, in quanto il motivo della stessa risulta essere manifestamente infondato e contrario alla *ratio decidendi* della norma. Il professionista in esame, infatti, disponeva soltanto di un computer e difettando il ricorso a lavoro altrui; inoltre, l'ammontare dei redditi non indica necessariamente la presenza di autonoma organizzazione né a tal fine risulta essere rilevante l'età del professionista.

In conclusione, l'elevato reddito, l'alta specializzazione e l'età avanzata sono stati illogicamente ritenuti presuntivi per disattendere la prova offerta dal contribuente per provare la sua esclusione dal regime IRAP.

A cura di [Ilenia Cicirello](#)

Agevolazioni prima casa anche per i contribuenti che possiedono un altro immobile di modeste dimensioni

13/01/2010 - La Corte di Cassazione con la sentenza n. 100 dell'8 gennaio 2010 ha, definitivamente, stabilito che l'agevolazione "prima casa" può essere ottenuta anche da chi è già proprietario, nel medesimo Comune, di un altro alloggio che, per dimensioni e caratteristiche a sopperire ai bisogni abitativi dell'acquirente non sia idoneo.

Con la nuova sentenza la Corte ha accolto il ricorso di una contribuente che chiedeva di essere rimborsata dell'imposta di registro pagata senza agevolazioni per via di un altro piccolissimo immobile di cui la donna era proprietaria (si trattava di un immobile di appena 22,69 metri quadrati).

Successivamente al silenzio rifiuto dell'amministrazione finanziaria la contribuente aveva fatto ricorso alla commissione tributaria provinciale che, però, non le aveva dato ragione e tale decisione era stata, anche, confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio. Diversamente in Cassazione dove, invece, il ricorso è stato infatti accolto in pieno.

La sentenza rappresenta un'importante evoluzione nell'interpretazione della

Corso d'Augusto n. 213 – 47921 RIMINI

Tel. 0541 52555 Fax 0541 52420 e-mail: segreteria@ingegneri.rimini.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

normativa sull'agevolazione per l'acquisto della "prima casa". Sino ad ora, infatti è stata, sempre, asserito, in tutte le sedi, che la titolarità di un'altra abitazione nel medesimo Comune impediva, nel caso di un nuovo acquisto, l'ottenimento dell'agevolazione "prima casa" senza entrare nel merito della "idoneità" dell'immobile già posseduto con le caratteristiche di abitazione.

La Cassazione, nella sentenza ha precisato che "in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l'acquisto della "prima casa", l'art. 1, quarto comma, e nota II bis, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - nel prevedere, tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro, la non possidenza, di altra abitazione - si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, bene soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell'**applicazione del beneficio**, anche all'ipotesi di disponibilità di un **alloggio che non sia concretamente idoneo**, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia".
Con l'ovvia conclusione che il tutto diventa più discrezionale e l'idoneità dell'eventuale alloggio posseduto all'atto di una nuova compravendita è legata alle caratteristiche ed alle dimensioni.

Accedi al [Focus Prima Casa](#) e leggi tutto sull'argomento.

A cura di [Paolo Oret](#)

Sentenza Corte di Cassazione 18 dicembre 2009, n. 26664

Slitta a dopo il collaudo il pagamento delle imposte sui compensi di un appalto

Il pagamento delle imposte sui compensi di un appalto è successivo al collaudo

04/01/2010 - La **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 26664 del 18 dicembre 2009**, accogliendo il ricorso di un contribuente ha stabilito che, così come disposto dall'articolo 75.2 lettera b) del T.U.I.R. (att. 109.2 del testo vigente) alla formazione del reddito d'impresa in un determinato periodo concorrono i ricavi per corrispettivi degli appalti "**ultimati**" nel medesimo periodo, per tali dovendosi intendere quelli in cui è intervenuta l'accettazione da parte del committente, perfezionandosi solo in quel momento il diritto dell'appaltatore al corrispettivo ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile, con conseguente relativa tassazione in quel successivo periodo e non nel momento antecedente in cui lo stesso appaltatore ha soltanto terminato i lavori oggetto dell'appalto.

La suprema corte nella sentenza ha precisato che, "diversamente da quanto ritenuto dalla C.T.R., merita di essere ribadito che concorrono a formare il reddito d'impresa di un periodo considerato i ricavi per corrispettivi (anche non ancora incassati) degli appalti ultimati nel medesimo periodo, e non anche quelli degli appalti già in corso, ma

Corso d'Augusto n. 213 – 47921 RIMINI

Tel. 0541 52555 Fax 0541 52420 e-mail: segreteria@ingegneri.rimini.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

non ancora ultimati, con l'ulteriore non irrilevante precisazione che, l'appalto può considerarsi ultimato solo a partire dal giorno in cui è intervenuta (o si considera intervenuta) l'accettazione dal committente, perché è quello il momento in cui si perfeziona il diritto dall'appaltatore al corrispettivo, a norma dell'art. 1665 c.c.. Il collaudo, invero, rappresenta l'atto costitutivo del diritto dell'appaltatore al conseguimento del corrispettivo, con la conseguenza che è legittima l'imputazione del corrispettivo al periodo d'imposta in cui è avvenuto il collaudo. Come noto, l'accettazione può avvenire anche per acta concludentia, quando il committente compie un atto che presuppone la volontà di accettare o è incompatibile con quella di non accettare, e, comunque, l'accertamento della avvenuta accettazione è di pertinenza del giudice di merito".

A cura di [Paolo Oreto](#)

Detrazioni 55%: da ieri l'invio dei dati per i lavori pluriennali

05/01/2010 - La comunicazione è obbligatoria soltanto per gli interventi che si protraggono oltre il periodo d'imposta

Via libera alla comunicazione per interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta. Da ieri è possibile trasmettere i dati relativi ai lavori, che danno diritto alla detrazione d'imposta del 55%, avviati nello scorso anno e non ultimati entro il 31 dicembre 2009.

L'adempimento è stato introdotto dall'[articolo 29](#) del DL 185/2008 ("decreto anticrisi") per consentire il monitoraggio dell'onere a carico del bilancio erariale derivante dall'agevolazione fiscale concessa per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sugli involucri degli edifici, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Il [provvedimento](#) direttoriale del 6 maggio 2009, attuativo della disposizione di legge, ne ha circoscritto l'obbligatorietà ai soli interventi che coinvolgono più annualità e ha approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni.

L'invio all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, deve avvenire entro 90 giorni dalla fine del periodo d'imposta in cui sono iniziati i lavori. Pertanto, la comunicazione relativa alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione avviati nel 2009 e non ultimati entro lo stesso anno deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2010.

Se i lavori si protraggono per più periodi d'imposta, la comunicazione andrà inviata ogni volta nel rispetto degli stessi tempi e modalità.

L'adempimento, dunque, non riguarda gli interventi che vengono iniziati e portati a termine nello stesso periodo d'imposta.


Sul sito dell'Amministrazione finanziaria sono disponibili: il [modello](#) di comunicazione,

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

le relative [istruzioni](#), il [software](#) per la compilazione e le [specifiche tecniche](#) per la trasmissione telematica dei dati. E' inoltre disponibile un [modulo di controllo](#) da utilizzare prima della trasmissione nel caso in cui il file con la comunicazione sia stato prodotto con un software diverso da quello realizzato dall'Agenzia delle Entrate, per evitare che il sistema possa rifiutare il documento perché non rispondente alle specifiche tecniche.

I contribuenti che vogliono beneficiare della detrazione del 55%, inoltre, entro 90 giorni dal termine dei lavori, devono trasmettere all'ENEA, attraverso il sito <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>, i dati relativi agli interventi effettuati.

Fonte: www.nuovofiscooggi.it



Legge 23 dicembre 2009, n.191

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)

Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n.302 - Supplemento Ordinario n.243/L

Rivalutazioni aree private, bonus IRPEF, detassazione premi di produttività: Operative le misure fiscali previste dalla Finanziaria per il 2010 -

08/01/2010 - Riaperti i termini per la **rivalutazione delle aree agricole ed edificabili dei privati**, prorogato al 2010 il **bonus IRPEF del 36%**, a regime l'**IVA ridotta al 10% sulle manutenzioni**. Queste, e molte altre, le misure fiscali che interessano direttamente il settore delle costruzioni, operative dopo l'entrata in vigore della Finanziaria per il 2010 avvenuta lo scorso 1 gennaio 2010.

Sul Supplemento Ordinario n.243/L alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2009 è stata, infatti, pubblicata la **Legge 23 dicembre 2009, n.191** recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)*" in cui vengono confermate alcune indiscrezioni già anticipate (accedi al [Focus Finanziaria](#)). Per il ministro dell'Economia, **Giulio Tremonti**, il testo della legge finanziaria "*recepisce quello già votato dal Senato raccogliendone le indicazioni politiche*". In particolare, le modifiche introdotte in commissione sono motivate dall'entità delle entrate provenienti dal cosiddetto scudo fiscale che, secondo i dati

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

forniti dal ministero dell'Economia e delle finanze ammontano a circa 95 miliardi di euro. Contestualmente, diventa operativa nel nostro Paese la riforma del bilancio pubblico (legge n.196 del 31 dicembre 2009). Con questa riforma, la finanziaria sarà sostituita dalla legge di stabilità. Grazie alla ripartizione della spesa per programmi d'ora in poi, si saprà con certezza la spesa effettiva sostenuta per singola voce ad esempio: istruzione, difesa, protezione civile etc. Nella legge di riforma è stato introdotto anche un meccanismo più rigoroso per il controllo degli incrementi di spesa.

Ma vediamo nel particolare, le principali misure che interessano il settore delle costruzioni.

L'art. 2, commi 10 e 11 prevedono la proroga delle detrazioni del 36% e la messa a regime dell'IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione. Viene, infatti, modificata la Finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ed in particolare:

- viene prorogata al 31 dicembre 2012 la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni;
- viene prorogato per un altro anno la detrazione IRPEF del 36% per l'acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione, riconosciuta in presenza delle seguenti condizioni:
 1. gli interventi di recupero integrale del fabbricato devono essere eseguiti dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;
 2. il rogito deve essere stipulato entro il 30 giugno 2013.
- viene infine messa a regime l'IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.

L'art. 2, commi 156 lett b) e 157 confermano anche per il 2010 la detassazione dei premi di produttività mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte pari al 10%, nel limite massimo di 6.000 euro lordi all'anno, per tutti i lavoratori dipendenti nel settore privato che nel 2009 hanno avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.

L'art. 2, comma 229 prevede la **riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili possedute dai privati** prevista dal decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, prorogando i termini al 31 dicembre 2010 per le aree possedute all'1 gennaio 2010, mediante un versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4% del valore rideterminato delle aree, da effettuarsi o in un'unica trince entro il 31 ottobre 2010, oppure in 3 rate annuali di pari importo più l'interesse del 3% entro il 31 ottobre fino al 2012.

La nuova Finanziaria non dimentica l'Abruzzo e all'**art. 2, commi 198 e 228** prevede:

- riguardo gli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila, in via sperimentale, per l'anno 2010, il canone di locazione relativo ai contratti a canone concordato (articolo 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431 e

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI RIMINI

- successive modificazioni) tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione, può essere assoggettato, sulla base della decisione del locatore, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento;
- la proroga, fino a giugno 2010, del termine per la ripresa della riscossione dei tributi sospesi dal 6 aprile al 30 novembre 2009, in favore dei soggetti, persone fisiche e non, aventi il domicilio fiscale, o la sede operativa, nei Comuni interessati dal sisma, ed individuati ai sensi dell'art.2, comma 1, del DL 39/2009, convertito dalla legge 77/2009 (OPCM n.3780/2009);
 - l'aumento da 24 a 60 del numero di rate mensili di pari importo per il versamento dei tributi.

Accedi al [Focus Terremoto Abruzzo](#) e leggi tutto sull'argomento.